RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

LINEE GUIDA

Gennaio 2025

Guida alla gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, delle terre e rocce da scavo e delle attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto dei residui dell'attività di costruzione e demolizione

Il settore edile è caratterizzato sia dall'uso intenso delle risorse naturali che dalla notevole produzione di rifiuti, questi due aspetti generano forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima ma gravano, anche, in modo rilevante sull'economicità degli interventi. Il problema può essere in parte contenuto mediante l'uso razionale delle materie disponibili e l'incentivazione del recupero dei rifiuti prodotti.

Il settore dell'edilizia offre grandi possibilità di cambiamento verso un modello circolare. È quindi fondamentale un'adeguata conoscenza della normativa in materia per individuare gli adempimenti e orientare le attività progettuali e tecnico-amministrative nella direzione della prevenzione della produzione del rifiuto, della valorizzazione dei residui e del riciclo.

La presente Guida è stata redatta nell'ambito del progetto formativo in materia di sostenibilità nel settore delle Costruzioni e Demolizioni (C&D) realizzato durante il 2024.

È stata prevista una sezione di risposte a quesiti presentati durante i seminari, formulate sulla base delle conoscenze e valutazioni ad oggi disponibili.

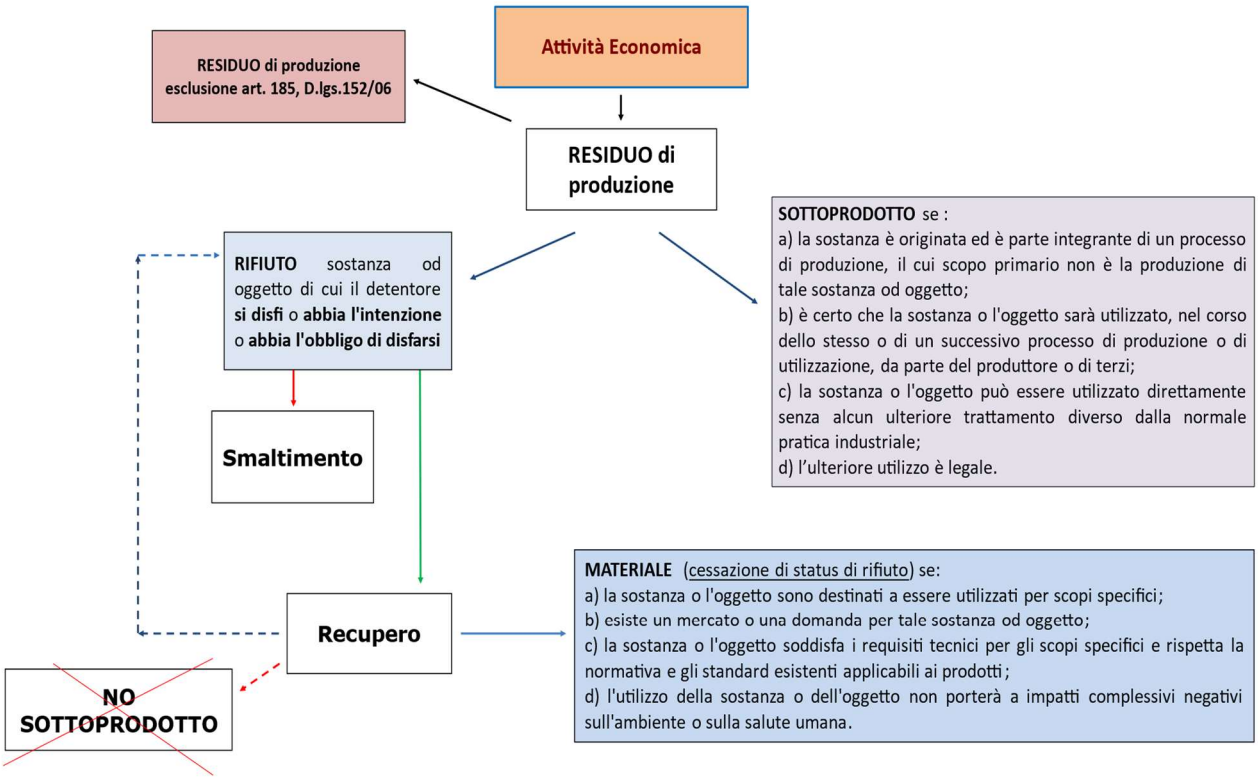

INDICE

1. Rifiuti prodotti dal settore edile 4
1.1 Produttore e luogo di produzione del rifiuto da costruzione e demolizione (C&D) 4
1.2 Classificazione dei rifiuti edili 5
1.3 Procedura di caratterizzazione e attribuzione codice EER 7
1.4 Aspetti tecnici ed amministrativi 10
1.4.1 Deposito temporaneo (Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006) 10
1.4.2 Depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita 11
1.5 Trasporto e Tracciabilità 11
1.6 Attività di manutenzione 13
1.7 Demolizione selettiva 15
1.7.1 CAM-Criteri Ambientali Minimi dell'Edilizia 16
1.7.2 Il piano di gestione rifiuti del cantiere edile 17
Quesiti 18
2. Terre e rocce da scavo 22
2.1 Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti 22
2.2 Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017 23
2.3 Aspetti tecnici ed amministrativi 23
2.3.1 La normale pratica industriale (art. 2) 23
2.3.2. Piano Utilizzo e dichiarazione di utilizzo 24
2.3.3 Deposito intermedio (art. 5) 24
2.3.4 Trasporto e relativo documento (art. 6) 25
2.3.5 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7) 25
2.3.6 Deposito Temporaneo (art. 23) 26
2.4 Schema di regolamento per semplificare la disciplina delle terre e rocce da scavo 26
Quesiti 26
3 La cessazione della qualifica del rifiuto Edile – EoW 31
3.1 Definizioni e criteri generali comuni nei regolamenti EoW 31
3.2 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso 32
3.2.1 Definizioni (art. 2) 32
3.2.2 Criteri per la cessazione (art. 3) 33
3.2.3 Modalità detenzione del campione (art. 4 comma 3) 33
3.2.4 Dichiarazione di conformità (art. 4 commi 1, 2) 34
3.2.5 Sistema di gestione ambientale (art. 5) 34

3.3 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale 34
3.3.1 Oggetto e finalità (articolo 1) 34
3.3.2 Definizioni (art. 2) 35
3.3.3 Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto 36
3.3.4 Dichiarazione di conformità (Art. 5 - allegato 3) e le modalità di detenzione dei campioni 36
3.3.5 Sistema di Gestione (Art. 6) 37
3.3.6 Monitoraggio (art. 7) 37
3.3.7 Regime Transitorio (art. 8) 37
Quesiti 38

1. Rifiuti prodotti dal settore edile

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione prevalentemente costituiti da: laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti.

1.1 Produttore e luogo di produzione del rifiuto da costruzione e demolizione (C&D)

Per **produttore** (art. 183, lett. f), D.Lgs. 152/2006) s'intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Dalla qualifica di "*produttore di rifiuti*" dipende la distribuzione della responsabilità per la gestione dei rifiuti, originati nell'esecuzione dei lavori in appalto, tra le parti coinvolte: il committente o appaltante e l'esecutore dell'opera (appaltatore).

➡ Sul tema, la giurisprudenza considera produttore di rifiuti, con tutti gli obblighi e le responsabilità connessi, soltanto colui che esegue concretamente l'attività da cui essi provengono, ovvero l'appaltatore o, nei casi di subappalto, il subappaltatore. Nello specifico: "*l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore dei rifiuti; su di lui gravano i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto*" (Cass. Pen. Sez. III, n. 11029 del 16 marzo 2015).

Relativamente alla tipologia di rifiuti edili decisamente rilevante è il contratto d'appalto sulla base di quanto previsto tra le parti possono verificarsi 3 ipotesi:

- ✓ se il contratto prevede che: **produttore materiale (appaltatore)** operi in piena autonomia decisionale/gestionale, l'appaltatore è identificato come produttore e sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto**. Sullo stesso gravano, inoltre, precisi oneri di vigilanza in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti;
- ✓ se il contratto non prevede l'operato in piena autonomia o riguarda attività di rimozione/smantellamento di oggetti dismessi, già definibili rifiuti nel momento in cui inizia l'attività, il produttore è il **committente** (**produttore giuridico)**. L'appaltatore, dunque, ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di raccolta ed eventuale trasporto dei rifiuti prodotti dal committente;
- ✓ se, infine, i lavori sono affidati mediante un subappalto, **il subappaltatore** è identificabile come produttore materiale dei rifiuti e l'**appaltatore** risponderà dell'obbligo di vigilanza.

➡ In caso di appalto o subappalto, il committente, che mantiene il controllo del lavoro sull'appaltatore, diventa "garante" e responsabile della successiva gestione del rifiuto, in qualità di **"produttore giuridico**" dei rifiuti, ovvero, a differenza del produttore materiale, il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (Cass. Pen., Sez. III, del 13 gennaio 2020 n. 847)

Per **luogo di produzione** s'intende l'intera area in cui si svolge l'attività **che ha determinato la produzione del rifiuto.**

Ad esclusione delle attività di manutenzione in tutte le altre **realtà i cantieri rappresentano il luogo di produzione.** All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.

Nel **cantiere**, quale *luogo di produzione del rifiuto*, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sulla base dell'attività svolta e del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso).

Il *deposito* deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, la disciplina delle sostanze pericolose, le norme per l'imballaggio e l'etichettatura per i rifiuti pericolosi.

Per il *trasferimento* dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti.

La giurisprudenza, si è più volte espressa su questo tema allargando la definizione, affermando che: "*il luogo di produzione dei rifiuti è non solo quello in cui gli stessi sono prodotti, ma anche quello nella disponibilità della impresa produttrice funzionalmente collegato a quello di produzione" (Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2014, n. 38676).* L'allargamento del luogo di produzione comporta che si possano raggruppare i rifiuti in un luogo diverso da quello di produzione (configurando ancora un deposito temporaneo) purché l'area sia funzionalmente "*collegata con attività produttiva*"(Cass. Pen, Sez. III, 31 marzo 2017, n. 16441).

Nello stesso senso, un'altra pronuncia della Cassazione ha specificato che ad integrare la nozione di collegamento funzionale concorre "*non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata" (*Cass. Pen., Sez. III, del 30 gennaio 2018, n. 4181).

Complessivamente, il luogo di produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2016, si riferisce al sito/cantiere in cui i rifiuti sono prodotti ma anche ad un'area nella disponibilità dell'impresa produttrice e nella quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato dal punto di vista fisico e funzionale rispetto al luogo di produzione.

1.2 Classificazione dei rifiuti edili

I rifiuti edili, in base all'origine,

- ✓ ***sono rifiuti speciali;***
- ✓ ***sono*** *quelli prodotti* ***nell'ambito di attività di impresa (costruzione e demolizione quali, ad esempio, cantieri edili, attività di ristrutturazione di edifici, costruzione di infrastrutture);***
- ✓ appartengono alla **classe 17 dell'elenco dei codici EER** r*ifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati).*

In particolare, l'articolo 184 comma 3 lettera b), qualifica come **rifiuti speciali** in modo esplicito ai rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo (modifica introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023).

I rifiuti da costruzione e demolizione possono essere classificati: non pericolosi, pericolosi o speculari (rifiuti che possono essere pericolosi e non pericolosi a secondo delle delle proprietà di pericolo che esso possiede).

Sugli obblighi che la normativa pone in capo al produttore del rifiuto intervenuta la Corte europea che ha stabilito *che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo".* La Suprema Corte ribadisce che: "*anche nella classificazione dei rifiuti deve essere applicato il principio di precauzione: " senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso*. (Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019)

Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia che: *"va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità"*. (Cass. Pen del 19 marzo 2024, n. 11390)

I rifiuti da costruzione e demolizione sono contenuti nel capitolo 17:

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

Rifiuti classificati con EER non pericoloso

- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

Rifiuti classificati con EER pericoloso

- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse
- contaminati;
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

Rifiuti classificati con EER speculari

- 17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17
- 05 07
- 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

- 17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Nel settore edile non si hanno solo rifiuti inerti che nascono, a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni oppure di manutenzione, ma anche una serie di altri rifiuti generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali (anche in questo caso un elenco non esaustivo ma esemplificativo):

- oli esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
- cartucce di toner, carta (servizi);
- imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Anche nell'ambito del cantiere è vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in quanto la miscelazione rappresenta una diluizione di sostanze pericolose.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (*art. 184 comma 5-ter D.lgs. 152/06).*

La miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 *D.lgs. 152/06)* con diverse caratteristiche di pericolosità può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211, *D.lgs. 152/06* in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e l'ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn)

1.3 Procedura di caratterizzazione e attribuzione codice EER

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti come di seguito riportate:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (allegato 3 e 4)
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate
- Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti- SNPA n. 24/2020 (https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti/)
- Linea Guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione & demolizione – SNPA n. 89/2016 https://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/consiglio-federale/Delibera89cfcriterieindirizzicondivisiperilrecuperodirifiutiinertieallegati.pdf

La procedura che porta all'attribuzione del codice europeo dei rifiuti (ERR) e delle eventuali caratteristiche di pericolo (HP) è frutto della combinazione di diversi passaggi che devono includere un'analisi esaustiva del ciclo produttivo/attività generatrice del rifiuto e l'attuazione delle necessarie valutazioni volte all'individuazione delle tipologie di sostanze pericolose.

Il **produttore dei rifiuti** dovrà predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

- descrive il processo di origine e le materie prime utilizzate;
- individua le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose riferendosi alle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto prima che questi diventassero rifiuti utilizzando schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto o analisi dei rifiuti disponibili;
- utilizza campionamento ed analisi chimica dei rifiuti se i precedenti punti non dovessero consentire una corretta caratterizzazione di base e conseguente classificazione dei rifiuti medesimi.

Il recupero dei rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione è previsto dal DM 5 febbraio 1998. Nell'Allegato 1 "*Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi*" al punto 7.1 vengono individuate le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia che devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

In particolare, l'attività di recupero può realizzarsi come:

1. messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
3. utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

Nello specifico caso dei *rifiuti recuperabili in procedura semplificata*: il produttore del rifiuto, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel DM e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni dello stesso.

Lo smaltimento, che va considerato come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, prevede che i rifiuti siano ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui *all'allegato 3 del decreto D.lgs. 36/2003*. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

È possibile individuare uno specifico flusso di rifiuti , elencati nella Tabella 1 del D.lgs. 36/2003, per i quali, rispettando determinate restrizioni, la normativa vigente prevede la possibilità di smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione.

ALLEGATO 4 D.lgs. 36/2003(allegato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 12 e modificato dall'art. 51, comma 3-ter, D.L. 14 agosto 2020, n. 104) (Articolo 7-quater)
Paragrafo 1 Discariche per rifiuti inerti
Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra	Solo se privi di leganti a base di vetro (**) |organici |
15 01 07	Imballaggi in vetro	

17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento,	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terra e roccia	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

|(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. |

|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con |
|materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. | | | |(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. | | ||(***), Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413. |

Quando un'impresa ha necessità di conferire rifiuti speciali presso un impianto, di solito, le viene richiesto di compilare la scheda di omologa o omologa di un rifiuto che è il risultato del processo di verifica di corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto attraverso il quale, all'inizio di un rapporto commerciale tra un soggetto produttore/detentore di un rifiuto e il titolare di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, si stabilisce quali sono le caratteristiche del rifiuto oggetto della trattativa .

Non ci sono riferimenti normativi sull'omologa del rifiuto ma si tratta di una prassi consolidata. Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite, di solito il gestore dell'impianto predispone un modello di scheda a volte corredata da ulteriore documentazione (scheda di sicurezza, etc.). La scheda di omologa, nei casi in cui esista l'obbligo di analisi chimico-fisiche non sostituisce il certificato di analisi.

L'impianto di gestione rifiuti, stoccaggio, trattamento, incenerimento e smaltimento deve accettare il rifiuto solo se accompagnato dal certificato di analisi. Le analisi sono differenti per tipologia e periodicità in base al tipo di impianto cui i rifiuti sono destinati e sono sempre a carico del produttore del rifiuto.

Per gli impianti che operano in regime semplificato, sono il DM 5 febbraio 1998 (art. 8 c.4) per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi e il DM 161/02 (art. 7 c.3) per quelli pericolosi a disporre la tempistica. Le analisi devono essere effettuate a carico del produttore in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi (per i pericolosi 12 mesi). Vanno ripetute ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione dal quale originano tali rifiuti.

Nel caso di impianti operanti in regime ordinario (secondo l'articolo 208 del D.lgs. 152/2006 o in regime AIA) la frequenza delle analisi è stabilita dall' autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore, il gestore dell'impianto risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore può quindi eseguire a campione analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto.

Una volta accertata la conformità, il rifiuto viene accettato nell'impianto e la responsabilità del produttore cessa con la ricezione della quarta copia del formulario di trasporto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

1.4 Aspetti tecnici ed amministrativi

1.4.1 Deposito temporaneo (Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006)

Il deposito temporaneo prima della raccolta è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, si qualifica come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento e deve rispettate le condizioni indicate *nell'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006,*

- condizioni (delle quali assicurare il rispetto):

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti

- *condizioni (di gestione)*:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Le norme tecniche relative al deposito temporaneo sono riconducibili alla **Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.** e s riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.). Tali principi rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo quando qualificate come rifiuti (codici CER 170504 e 170503*) prevede che i raggruppamenti dei rifiuti presso il sito di produzione, debbano rispettare le condizioni indicate all'art. *185 bis del D.lgs. 152/2006* ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il

deposito non deve superare l'anno (*art. 23 del DPR 13 giugno 2017, n. 120. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*).

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura *il deposito incontrollato.*

Un cassone sulla pubblica non è qualificabile come deposito temporaneo.
La collocazione di un cassone sulla pubblica via esclude che possa configurarsi un'ipotesi di deposito temporaneo che, presuppone, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositi sull' "intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti" (art. 185 bis d. lgs. 152/2006). Anche considerato che l'elaborazione giurisprudenziale ha ritenuto che per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente, non si vede come il tratto della carreggiata di una strada provinciale su cui era collocato il cassone possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa. Va aggiunto, in ogni caso, che l'onere di dimostrare l'esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo.
Sentenza Corte di cassazione 21 novembre 2024, n. 42610.

1.4.2 Depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita

L'articolo 185-bis, comma 1, lett b, del decreto legislativo n.152 del 2006, prevede che il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori dei rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Con riferimento alla disciplina della tracciabilità di tali depositi, la **Circolare MITE del 14-05-2021- Decreto legislativo n.116/2020- Criticità interpretative ed applicative** che va considerato quale atto di indirizzo tecnico, anche se non vincolante, prevede che:

a. il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all'area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del codice ambientale;
b. sia necessaria la compilazione presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita del registro di carico e scarico nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale (rifiuti pericolosi);
c. sia necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 5.

Il Ministero dell'Ambiente, puntualizza che: **"***la nozione di "deposito preliminare alla raccolta", di cui alle lettere b) e c) del comma in esame sono evidentemente riferite alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione. Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti".*

Con riferimento alla tracciabilità RENTRI le **Istruzioni per la compilazione del FIR Documento tecnico a supporto della stesura dei decreti direttoriali di cui all'art. 21 del Regolamento del 19 07 2023** punto 2.4 (Rifiuto da costruzione e demolizione) *L'impresa di costruzione e demolizione che trasporta i propri rifiuti prodotti durante la sua attività, è tenuto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 212, comma 8 del D. Lgs 152/06. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione del rifiuto al punto vendita dei relativi prodotti è accompagnato da formulario indicando come destinatario il soggetto che gestisce il punto vendita. Il successivo trasporto verso l'impianto di gestione è accompagnato da un formulario compilato secondo le modalità generali.*

1.5 Trasporto e Tracciabilità

Il trasporto del rifiuto può essere effettuato in conto proprio oppure in conto di terzi solo da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Art. 212 D.Lgs. 152/2006).

Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da un *formulario di identificazione*. L'impresa edile, quale produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione, è un soggetto giuridico tenuto alla compilazione dei formulari.

La sua responsabilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

L'impresa edile deve:

- per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo, demolizione e costruzione (anche di cantiere) è esonerata dalla tenuta del registro di carico e scarico e della presentazione del MUD [articoli 190 e 189 del D.lgs. 152/06],
- per la stessa attività, produttrice di rifiuti pericolosi, non ci sono esclusioni in merito alla tenuta dei registri e del MUD (es. cemento – amianto, olii, batterie).
- in caso di attività accessorie: per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 comma 1, D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il registro di carico e scarico e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

I registri ai sensi dell'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 sono tenuti o resi accessibili presso:

- ✓ ogni impianto di produzione stoccaggio/recupero/smaltimento;
- ✓ sede operativa per raccoglitori/trasportatori, commercianti/intermediari

I registri sono conservati, integrati ai FIR, per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione, per le discariche senza scadenza e poi consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto. Per gli impianti dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (comma 10 dell'art.190 D.lgs. 152/2006)" (Cass. ordinanza n. 33993/2023).

A che condizioni i cantieri edili sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?

Il Mase rileva che "*la definizione degli stessi non è perfettamente sovrapponibile alla definizione di unità locale (UL) contenuta nel DM 59/2023, articolo 3, comma 1, lett a). In particolare, si osserva che:*

- la circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22.1.1990 definisce e classifica le unità locali suddividendole in "operative" o "amministrative" e con una contestuale esclusione dei cantieri in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l'assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;

- la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale "una sede operativa, (..) ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione", prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI".
Il MASE spiega che :
1) nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare ***unità locale*** *come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.*
2) ancora*, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi e b) nel cantiere venga esercitata* ***un'attività stabile.***
3) *Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come "rifiuto prodotto fuori dall'unità locale" e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il "luogo di produzione se diverso dall'unità locale".*
Chiarimenti *della Direzione MASE 27/09/2024 (nota Confindustria su Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – 22 luglio 2024 – richiesta chiarimenti)*

1.6 Attività di manutenzione

Nel settore edile distinguiamo la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Si tratta di una differenziazione importante in quanto da questa suddivisione c dipendono la necessità di chiedere permessi o la possibilità di poter accedere alle detrazioni fiscali. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché' non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. La manutenzione straordinaria, invece, riguarda lavori che rinnovano o sostituiscono parti degli edifici.

I rifiuti edili derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

L'articolo 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che "*i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività*" e *che "nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione*",

Sul punto la Circolare MITE del 14-05-2021- Decreto legislativo n.116/2020- Criticità interpretative ed applicative – che va considerato quale atto di indirizzo tecnico, anche se non vincolante, chiarisce quanto segue:

- "La disposizione dell'articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrino anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti. Al riguardo (..) la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti";
- solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto.

L'impresa dovrà inoltre:

• iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella "Categoria 2bis - Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno";

• utilizzare il documento di trasporto (DDT) per il trasporto dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla propria sede oppure il formulario di identificazione per il trasporto dal luogo di effettiva produzione all'impianto di recupero rifiuti inerti;

• utilizzare il registro cronologico di carico e scarico rifiuti se previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La Provincia di Cuneo ha rivolto al MASE un interpello ambientale per avere un'interpretazione sulla disciplina dell'art. 193, comma 19 del d. lgs. n. 152/2006 sulla domanda «*se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell'art. 193, comma 19, del d.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato art. 193, comma 19, sia ammesso l'allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro*».

Partendo dall'analisi generale dell'art. 185-bis del TUA, il quale prevede il deposito temporaneo possa essere allestito nel luogo di produzione dei rifiuti (come intera area in cui l'attività viene svolta – eccetto i produttori agricoli ex art. 2135 c.c.) il Ministero precisa che la possibilità di poter effettuare un deposito temporaneo presso i luoghi interni all'attività presso cui depositare i rifiuti per poi recuperarli o smaltirli è ammissibile ma occorra in ogni caso valutare la tipologia dell'attività svolta, i quantitativi e i rifiuti prodotti. Pertanto, le ipotesi di manutenzione, piccoli interventi edili e attività di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 possono annoverarsi tra le operazioni effettuate da artigiani, sempre tenendo in considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale penale ed amministrativo per il quale la quantità anche minima dei rifiuti prodotta non rileva di per sé ai fini della valutazione della lieve entità di una fattispecie illecita.

Interpello ambientale della Provincia di Cuneo 29 luglio 2024, n. 140893

L'art. *230 comma 1, D.lgs. 152/06* prevede una deroga alle regole generali per l'attività manutentiva alle infrastrutture di rete, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura o tramite terzi, per cui il luogo di produzione del rifiuto, che può alternativamente coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La norma derogatoria si applica solamente alle "*infrastrutture a rete" e* non si riferisce a qualsiasi opera ma solamente a quelle che, intervengono su un sistema diffuso (reti ferroviarie, stradali, di comunicazione, reti di energia e anche acquedotti). Sulla base della scelta effettuata dell'infrastruttura a rete andrà considerato:

- il deposito temporaneo presso la sede indicata quale luogo di produzione;
- il registro di carico e scarico tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del luogo di produzione
- indicazione nel formulario del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

Con riferimento alla tracciabilità RENTRI le **Istruzioni per la compilazione del FIR Documento tecnico a supporto della stesura dei decreti direttoriali di cui all'art. 21 del Regolamento del 19 07 2023** prevedono che: "*L'impresa che effettua attività di manutenzione alle infrastrutture e trasporta i propri rifiuti, è tenuto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 212, comma 8 del D. Lgs 152/06. Il trasporto dal luogo di produzione dei rifiuti (ad esclusione del materiale tolto d'opera che viene trasportato per la successiva valutazione tecnica) è accompagnato dal formulario indicando come destinatario la sede del cantiere del soggetto che gestisce l'attività manutentiva o la sede locale del gestore dell'infrastruttura, nella cui competenza rientra il tratto dell'infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero il luogo di concentramento. Il successivo trasporto verso l'impianto di gestione del rifiuto è accompagnato da un formulario compilato secondo le regole generali*".

1.7 Demolizione selettiva

Nel caso di attività di demolizione la soluzione più efficace è quella di procedere attraverso operazioni di "demolizione selettiva" separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei impianti di trattamento. Una demolizione selettiva permette di ottenere rifiuti inerti omogenei, senza la presenza delle eventuali componenti pericolose che è stato possibile rimuovere nelle fasi preliminari.

La normativa promuove, la demolizione selettiva, con la finalità di consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso (art. 205 , c 6 quinquies Dlgs 152/2006)

Sul tema è stata pubblicata*, la Prassi di Riferimento UNI/PdR ,75:2020* del *3 febbraio 2020* , il documento volontario contiene la *Linea guida per la decostruzione selettiva* e il *recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare* e raccoglie definisce una metodologia operativa per la decostruzione selettiva che favorisca il recupero (riciclo e riuso) dei rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione ((www.uni.com/decostruzione-selettiva-pubblicata-la-uni-pdr-75-2020/).

La prassi definisce la decostruzione selettiva come**:** *la demolizione effettuata attraverso un approccio sistematico il cui obiettivo è di facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali, al fine di pianificare gli interventi di smontaggio ed i costi associati all'intervento e recuperare componenti e materiali il più possibile integri, non danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità degli stessi.*

La descrizione del processo prende in considerazione sia gli edifici esistenti (costruito) da ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (nuova costruzione):

- per i primi (edifici esistenti) deve essere utilizzato il database dei materiali destinabili al riciclo e al riuso costruito in fase di indagine (audit pre-demolizione);
- per i secondi (edifici di nuova costruzione) si deve compilare il database dei materiali previsti da progetto.

Il processo di decostruzione selettiva **si suddivide in tre fasi**:

- progettuale,
- operativa,
- aggiornamento del database/elenco consuntivo dei materiali utilizzati nel costruito.

Nell'APPENDICE A- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE – troviamo indicazione utili per pianificare le attività di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione assicurando che gli obiettivi del riciclaggio e riutilizzo vengano raggiunti e massimizzati.

Le azioni strumentali sono:
– identificare i trasportatori di rifiuti e gli impianti di riciclo in zona;
– decidere se la separazione verrà fatta in situ o fuori dal cantiere;

– ricercare i materiali che possono essere riciclati, riutilizzati e recuperati all'interno del comune o della regione e deviarli di conseguenza dal conferimento in strutture di smaltimento o di recupero energetico;
– comunicare all'ente competente, ove previsto, le quantità di materiale recuperate e riciclate dagli appaltatori e subappaltatori e acquisire i documenti che attestino tali percentuali. Il destino dei materiali, dei componenti costruttivi e degli elementi prefabbricati di un edificio post-demolizione riportato all'interno del documento.

1.7.1 CAM-Criteri Ambientali Minimi dell'Edilizia

I **Criteri Ambientali Minimi (CAM**) sono stati recepiti dal D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs. 56/2017), che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Il DM 23 giugno 2022 n. 256 (poi modificato con "Decreto correttivo 5 agosto 2024") contiene i CAM Edilizia per l'Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, applicabilità tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/allegato-tecnico-CAM-edilizia-07-06-2022-rev-correttivo.pdf .

I criteri contenuti nel Documento, in base a quanto previsto dall'art. 34 del dal D.lgs. 50/2016:

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;- le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

Secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) esistono diversi criteri da seguire per la demolizione selettiva, il recupero, il riciclo dei materiali, così come vengono stabilite delle quote minime di materiali riciclati da impiegare in determinate fasi costruttive.

Con l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi all'interno della disciplina degli appalti pubblici si richiede a progettisti ed appaltatori di sviluppare e implementare un "Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva" per l'opera, secondo ISO 20887 o UNI PdR 75, in cui sia presente un elenco di tutti i materiali, componenti edilizi ed elementi prefabbricati che possono essere riutilizzati, riusati e/o riciclati.

Le richieste dei Criteri Ambientali Minimi sono i seguenti:

- **Criterio 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita:** Almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati in progetto (esclusi impianti) deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile;
- **Criterio 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo:** Almeno il 70% del peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere (esclusi scavi) venga avviato ad operazioni di recupero, riuso o riciclaggio secondo la gerarchia di rifiuti di cui art. 179 Dlgs. 152/2006.

Questa indicazione è valida per tutti i progetti che riguardano le **nuove costruzioni**, compresi quelli che comportano:

- demolizione;
- ricostruzione;
- ristrutturazione.

1.7.2 Il piano di gestione rifiuti del cantiere edile

Il Piano di Gestione dei Rifiuti o, più in generale, il Piano di Gestione ambientale del cantiere, è lo strumento fondamentale di corretta gestione nel cantiere, a maggior ragione, quando sono presenti numerose imprese esecutrici che lavorano contemporaneamente e nelle stesse aree. Si suggerisce che il riferimento a tale documento sia compreso nelle clausole del contratto d'appalto .

Nel Piano di Gestione dei rifiuti di cantiere dovranno essere indicate:

- le modalità di realizzazione della demolizione
- le tipologie di rifiuti (quali codici EER) e le quantità presunte che si ipotizzano di dover gestire
- i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di inviare i rifiuti o le modalità di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno.
- i possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri, presenza di rifiuti pericolosi, ecc.)
- i vincoli imposti dai CAM Edilizia che pongono l'obiettivo di inviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio di almeno il 70% in peso dei rifiuti.

Per redigere in maniera adeguata il piano di fine vita, in linea con le modalità di archiviazione e condivisione stabilite dai Criteri Ambientali Minimi, è necessario indicare, per ogni componente, le informazioni specifiche, precisando anche se è destinato a:

- essere completamente riciclato;
- essere parzialmente riciclato;
- finire in discarica.

Ogni elemento sarà così sottoposto a un processo di decostruzione selettiva. Al completamento di questo processo, l'elemento sarà riciclato o riutilizzato, rendendolo nuovamente idoneo all'uso nella sua funzione originale o per un diverso impiego.

Nella sezione 2.6.2 (aggiornata rispetto al DM 23 giugno 2022 n. 256) vengono esplicitate le "Specifiche tecniche del cantiere". Tra le indicazioni alla stazione appaltante, obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, troviamo:

c) stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;

d) stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

- *rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;*
- *rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.*

(..) Il progetto individua poi le categorie di rifiuti, in via esemplificativa, *:*

- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

- le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

Quesiti

1.1 Nel caso in cui siamo di fronte a manutenzione art.230 (esempio segnalamento ferroviario), un'azienda ha diversi cantieri che durano per un determinato periodo. Avendo un'unica sede, la stessa può utilizzare esclusivamente il registro di carico e scarico della sede operativa e far confluire nello stesso tutte le operazioni che derivano dai diversi cantieri? Oppure deve avere un registro personalizzato per ogni cantiere?

L'art. 230 prevede la possibilità di individuare quale luogo di produzione:
- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva
- la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

Sarà il produttore che opererà la scelta in base alle esigenze operative. Si ricorda che, perché operi la disposizione sull'alternatività dei luoghi di produzione devono sussistere le condizioni desumibili dall'art. 230, comma 1 e che va effettuata una comunicazione all'ARPA territorialmente competente.

1.2 Se il produttore corrisponde al punto vendita? come ci comportiamo per formulari/registro?

Il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita effettuato sia da soggetti privati che da imprese devono rispettare le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, durante il trasporto effettuato da imprese o enti, dal luogo di effettiva produzione del rifiuto al punto vendita dei relativi prodotti è accompagnato da formulario indicando come destinatario il soggetto che gestisce il punto vendita. Il successivo trasporto verso l'impianto di gestione è accompagnato da un formulario compilato secondo le modalità generali. Va poi tenuto un registro se i rifiuti sono pericolosi co e previsto dall'art. 190 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1.3 Ma chi è il produttore del rifiuto che parte dal rivenditore destinato al centro di recupero?

In questo caso il detentore del rifiuto è il punto vendita.

1.4 Per consegnare il rifiuto prodotto al "punto vendita", devo dimostrare di avere acquistato lì il materiale edile, o posso accedere indipendentemente dal precedente rapporto commerciale?

Le disposizioni di legge non specificano le condizioni del servizio da parte del punto vendita, che sono stabilite dal rapporto fra le parti. Dipende dalla volontà dei Centri Vendita di materiali edili decidere di diventare punti di raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione e a quali condizioni.

1.5 La nascita del Consorzi per i rifiuti edili da costruzione e demolizione equivale alla responsabilità estesa del produttore del bene?

La costituzione dei Centri Preliminari di Raccolta consorziati permette una riduzione dei rifiuti C&D avviati a smaltimento o abbandonati e un maggiore recupero di materia e rappresenta una modalità volontaria per i produttori di inerti di assolvere alla responsabilità estesa del produttore del bene (non ancora istituita) . Ai sensi dell'art. 178 bis comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti con i decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo che prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1.6 Per i rifiuti non pericolosi codice 170904 sono esonerata anche dal formulario?

Non ci sono deroghe alla compilazione del formulario per rifiuti misti (non pericolosi) dell'attività di costruzione e demolizione.

1.7 Se l'impresa con più di 50 dipendenti, svolge attività di impiantistica e climatizzazione oltre che costruzione e manutenzione edile, per tutti i rifiuti NON pericolosi (ad esempio 170904 macerie miste, 170203 plastica, 150106 imballaggi misti, 150203 DPI) non deve compilare il registro?

Se l'impresa svolge attività di impiantistica e/o di climatizzazione il rifiuto prodotto non è classificabile come rifiuto da costruzione e demolizione. A conferma dell'esclusione per tali attività in quanto hanno natura diversa, l'ISPRA ha precisato, con la *Nota 2 marzo 2016 - istruzioni per la compilazione del MUD* , che: "*rientrano nell'esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizione, costruzione e scavo, le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale; l'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione classificati come non pericolosi)".*

1.8 L'azienda con un'unica unità locale (sede principale) può tenere più registri di carico e scarico (uno per ogni cantiere temporaneo)?

L'azienda può decidere in base alle proprie scelte organizzative come gestire i registri.
In base ai- Chiarimenti *della Direzione MASE 27/09/2024 (nota Confindustria su Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – 22 luglio 2024*: i cantieri non sono, in via generale, assimilabili ad unità locali così come definite dal D.M. 59/2023 e quindi non rientrano nell'obbligo di iscrizione. Se nel cantiere si conduce un'attività stabile che genera rifiuti pericolosi e sono rispettate le condizioni previste dal DM 59/2023 per l'individuazione delle unità locali, occorre procedere all'iscrizione; diversamente occorre iscrivere la sede legale, registrando i rifiuti come "prodotti fuori dall'unità locale" mentre nel formulario andrà riportato il luogo di produzione se diverso dall'unità locale.

1.9 L'impresa edile è esonerata dalla tenuta del registro di carico e scarico anche, per esempio, per i codici 15 relativi agli imballaggi?

Le imprese edili sono escluse dall'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi. La- *Nota Ispra 2 marzo 2016 - istruzioni per la compilazione del MUD*, precisa che anche tutte le altre tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 ma che, sono funzionali all'attività svolta in cantiere (ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01), sono comprese nelle tipologie di rifiuti escluse dall'obbligo di registro di carico e scarico rifiuti.

1.10 I rifiuti prodotti da un impianto di betonaggio che provengono da essicazione dei fanghi da vasca di decantazione del lavaggio di betoniere e del materiale in esubero dalle forniture è corretto classificarli con il medesimo rifiuto di cui al codice EER 170101?

I rifiuti prodotti da un impianto di betonaggio non rientrando nel settore edile e il rifiuto prodotto non va classificato con codice EER 17. Come illustrato nelle- *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti- SNPA n. 24/2020*: "*i codici del capitolo 17 non vanno quindi utilizzati per classificare rifiuti costituiti dai medesimi materiali ma provenienti da altri settori. Ad esempio, per i rifiuti in vetro provenienti dagli impianti di trattamento meccanico dei rifiuti non andrà utilizzato il codice 17 02 02, bensì il codice 19 12 05, così come per il vetro proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani andrà utilizzato il codice 20 01 02, a meno che non si tratti di un imballaggio, nel qual caso si farà riferimento allo specifico capitolo 15, sottocapitolo 15 01. Parimenti non sono di pertinenza del capitolo 17 i rifiuti da attività manifatturiere di fabbricazione di prodotti. Il termine "costruzione" non va infatti inteso come fabbricazione, ad esempio, di un'apparecchiatura, di un'autovettura, di un oggetto o di un prodotto, anche nel caso di un oggetto o prodotto destinato ad essere utilizzato in attività di costruzione. Per processi di questo tipo le terminologie di riferimento sono fabbricazione o produzione e non costruzione che è, invece, da riferirsi ad attività di tipo edile, infrastrutturale, di ristrutturazione, ecc*."

1.11 L'attività di essicazione dei fanghi va autorizzata o può entrare nelle attività propedeutiche che generano un rifiuto che può essere gestito in deposito temporaneo nel rispetto dell'art. 185 bis?

L'attività di essicazione dei fanghi, come tutti i trattamenti dei rifiuti, va autorizzata (art 177 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

1.12 Quando il deposito temporaneo viene fatto presso la sede dell'impresa edile i rifiuti dal cantiere alla sede devono essere accompagnati da DDT e tracciati.

In questo caso è applicabile l'articolo 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006 in quanto rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili se si tratta di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività. La tracciabilità dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

1.13 Al fine dell'utilizzo del DDT in sostituzione del formulario per le attività citate al comma 19 dell'articolo 193 del TUA la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria dal testo unico per l'edilizia possa essere presa di riferimento per andare a definire se si tratta di piccoli interventi edili oppure no?

La definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria dal testo unico per l'edilizia non è genericamente applicabile all' ipotesi prevista dall'articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 che risulta riferita ad attività di manutenzione in generale. Come precisato dalla **-** *Circolare MITE del 14-05-2021 - Decreto legislativo n.116/2020 - Criticità interpretative ed applicative – "occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti in quanto solo in determinate ipotesi : produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto"*.

1.14 Gli imballaggi, esempio del cemento o semplicemente il tubetto di silicone, come vengono trattati, hanno il codice del loro contenuto?

In base alle- *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti- SNPA n. 24/2020 punto 3.5.1*: "*Classificazione in base al contenuto di residuo. "L'aspetto che deve essere in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto. (..) Per poter assegnare al rifiuto un codice del sottocapitolo capitolo 15 01 è necessario determinare se l'imballaggio/il contenitore è nominalmente vuoto. Citando quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea relativa agli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" "si suggerisce di interpretare la nozione di «nominalmente vuoto» nel senso che i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace. La rimozione può avvenire tramite drenaggio o raschiatura. Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Un imballaggio si può ritenere completamente svuotato se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi". In generale, pertanto, a meno che non sia pericoloso di per se stesso, un imballaggio sarà classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito (uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09), quando l'imballaggio non risulta esternamente contaminato da sostanze pericolose e:* ● *non presenta residui di sostanze pericolose, ossia è stata attuata un'adeguata rimozione del residuo del materiale contenuto, oppure;* ● *il residuo presente nell'imballaggio non è una sostanza o una miscela di sostanze pericolose (ad esempio, una bottiglia contenente un residuo di bevanda). Va al riguardo rilevato che la descrizione del codice 15 01 10* non riporta l'usuale dicitura "contenenti sostanze pericolose" bensì la seguente descrizione più articolata: "contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze". Tale descrizione porta a concludere che la semplice presenza di un residuo di sostanze pericolose nell'imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un'automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso"*

1.15 Molte imprese in cantiere svolgono contestualmente attività edili ma anche di impiantistica, per rientrare nella gestione semplificata (di non registrare i rifiuti non pericolosi) bisogna tenere conto l'attività principale che risulta al registro imprese?

Bisogna attenersi all'attività reale svolta dall'impresa e non semplicemente all'attività principale che risulta dal registro imprese.

1.16 Se Siliconi e sacchi cemento quando li vengono a ritirare (in quanto noi cat. 2 bis ne possiamo trasportare solo 30kg) li definiscono pericolosi e dobbiamo stoccarli in appositi sacchi.

I rifiuti pericolosi devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Sul tema del cemento e del rischio chimico in edilizia è obbligatorio applicare le misure di prevenzione e protezione per la tutela dell'ambiente e dei lavoratori per il rischio chimico nei cantieri edili. (vd . Documento Inail- Settore Ricerca, Certificazione e Verifica- Dipartimento Processi Organizzativi, " Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci... lo eviti...") https://download.acca.it/BibLus-net/Sicurezza/Guida_rischio_chimico_Inail.pdf?_gl=1*2286jl*_ga*MTkxNTc1NDA3OC4xNzM2ODY2Njk2*_ga_K4Y50QD36K*MTczNjg2NjY5Ni4xLjEuMTczNjg2ODcwMS4wLjAuMTAxNDE3MzMyNw..

A titolo esemplificativo le misure sono:

- impiegare mezzi meccanici per la movimentazione;
- prevenire lo spandimento della polvere di cemento (es. utilizzare utensili a bassa velocità, non spazzare);
- il cemento umido non deve entrare in contatto con acidi, sali di ammonio, alluminio (non utilizzare contenitori di alluminio), con altri metalli e con acido fluoridrico (produce gas corrosivi);
- non entrare in ambienti (silos, contenitori, camion) contenenti cemento sfuso" senza adottare misure di sicurezza al fine di evitare il rischio di seppellimento e di soffocamento.

Altro elemento fondamentale utilizzare i DPI pe questo rischio specifico per i lavoratori (Schede Inail https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/Inail_DPI-rischio-chimico-in-edilizia.pdf)

1.17 I rifiuti edili che un'impresa conferisce al gestore pubblico previa convenzione si configurano sempre come rifiuti speciali.

I rifiuti edili che un'impresa conferisce al gestore pubblico previa convenzione si configurano sempre come rifiuti speciali rifiuti edili anche quando conferiti, in Convenzione, al servizio pubblico. Come chiarisce il Ministero: " *I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".* (Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione da utenze domestiche 2/2/2021)

1.18 Come posso stabilire che ho pulito il sacco o il contenitore del silicone?

In base alle - *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti - SNPA n. 24/2020 punto 3.5.1 e alla Comunicazione della Commissione europea relativa agli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"* l'imballaggio è qualificabile «nominalmente vuoto» quando i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace. Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare come vuoti e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Un imballaggio si può ritenere completamente svuotato se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi.

1.19 In regime di subappalto il subappaltatore assume responsabilità di produttore? è esonerato l'appaltatore?

Se i lavori sono affidati mediante un subappalto, il subappaltatore è il produttore materiale dei rifiuti e l'appaltatore risponderà dell'obbligo di vigilanza. Qualora l'appaltatore, mantenga il controllo del lavoro diventa "garante" e responsabile della successiva gestione del rifiuto, diviene quindi il "produttore giuridico".

2. Terre e rocce da scavo

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da una molteplicità di attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, dall'attività di scavo ad opere infrastrutturali ma anche a rimozione/livellamento.

A seconda della loro provenienza, caratterizzazione e destinazione si applicano regimi normativi diversi:

1. *Art.185 c.1 e 4 D. Lgs 152/2006:*

    - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati (comma1)
    - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (comma 1)
    - *(Il suolo escavato non contaminato …. utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter cessazione di status di rifiuto] (comma 4)*.

2. *DPR 13 giugno 2017 n. 120*: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere valorizzati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere utilizzate- in sostituzione dei materiali di cava- o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia destinato alla produzione di prodotti distinti dalle terre e rocce.

3. *D. Lgs 152/2006 parte IV*: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere sottoposte ad operazioni di recupero → con cessazione della qualifica rifiuto quando sono soddisfatte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.lgs. 152/06

2.1 Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti

La disciplina delle terre e rocce da scavo (TRS) come sottoprodotto contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo" detta le condizioni che devono essere rispettate affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.

Le terre e rocce da scavo per essere *qualificate sottoprodotti* devono soddisfare i seguenti criteri:

a) sono *generate durante la realizzazione di un'opera*, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale

b) il loro *utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo* di cui all'art. 9 o della dichiarazione di cui all'art. 21, e si realizza:

    - nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
    - in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

c) sono *idonee a essere utilizzate direttamente*, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

d) *soddisfano i requisiti di qualità ambientale* espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti nella Tab. 1 All. 5 Titolo V parte IV D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione e del sito di

destinazione (art. 10 c.1); possono invece contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro- PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato

c) che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

d) che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali.

2.2 Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017

Terre e rocce da scavo- il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

Il "suolo " è definito come lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del Dl 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

Altre definizioni:

"sito" è l'area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) → art. 2 DPR 120/2017

"sito " l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti → art. 240 D.lgs. 152/06

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento:

- i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- le ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).

2.3 Aspetti tecnici ed amministrativi

La norma definisce figure significative quali:

Proponente -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

Produttore -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

Esecutore -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

2.3.1 La normale pratica industriale (art. 2)

Per **Normale Pratica Industriale** (art.. 2 comma 1 lettera o) s'intende le operazioni, anche condotte singolarmante, alle quali possono essere sottoposte le terre, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, *nell'allegato 3* troviamo alcune indicazioni.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:
— la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
— la riduzione volumetrica mediante macinazione;
— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

2.3.2. Piano Utilizzo e dichiarazione di utilizzo

Il **Piano di utilizzo** (Art. 2, comma 1) è definito come il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, e dall'art. 4 del Regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in *cantieri di grandi dimensioni* (*allegato 5 – art.li 14,15,16,17*). Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

Nella **Dichiarazione di utilizzo** (art 21) il produttore attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente. All'allegato 6 inserita il modulo di Dichiarazione di utilizzo. La dichiarazione di utilizzo assolve anche *la funzione del piano di utilizzo per: cantieri di piccole dimensioni, cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)*

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:

- cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta, di norma, la perdita della qualifica di sottoprodotto e a quel punto la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio.

2.3.3 Deposito intermedio (art. 5)

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06
b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;
d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo
e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.

Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di variazione del sito di deposito intermedio (indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21) il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio (indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21) viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, le terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2.3.4 Trasporto e relativo documento (art. 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio, previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21 del D.P.R. 120/2017, è compilato un modulo (allegato 7) .

Il modulo si compone dalle seguenti sezioni:

Sezione A: anagrafica del sito di produzione

Sezione B: anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

La documentazione è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se coincide con il produttore, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

2.3.5 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7)

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'arti. 21 è attestato all'autorità competente mediante la *dichiarazione di avvenuto utilizzo* (allegato 8).

La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8:

- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione;
- al Comune del sito di produzione;
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti competenti entro il termine di validità indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.

2.3.6 Deposito Temporaneo (art. 23)

Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere prevedere l'avvio a recupero o smaltimento:
- con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità);
- quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi;
- il deposito non deve superare l'anno.

Inoltre, il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

2.4 Schema di regolamento per semplificare la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Il Decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha previsto con la finalità di assicurare le tempistiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Il Decreto atteso attua principi e disposizioni della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE) e abroga il DPR 120/2017. L'obiettivo del nuovo Regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo è razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo e in particolare avrà ad oggetto:

- la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- i casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 152/2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica .

Il termine di scadenza per la pubblicazione del nuovo Regolamento era stato previsto dalla norma dopo 180 giorni dal 21 aprile 2023, data di entrata in vigore del Decreto 13/2023, e quindi entro il 18 ottobre 2023.

l Ministero dell'Ambiente ha *pubblicato in consultazione* il 21 settembre 2023, lo *Schema di regolamento per semplificare la disciplina sulla gestione di terre e rocce da scavo,* ma non ci sono stati altri aggiornamenti successivi.

Quesiti

2.1 Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate anche in ciclo produttivo di impianto di lavorazioni inerti (con operazioni di vagliatura)?

Dipende dalla loro caratterizzazione, provenienza e destinazione. Si applicano regimi normativi diversi, se hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti possono essere utilizzati in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica. Nel caso in cui le

terre siano da qualificare come rifiuti il recupero può avvenire in un impianto di inerti, fisso o mobile, autorizzato alla gestione di rifiuti.

2.2 Il decreto decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13 è da prendere in considerazione o no ancora?

Il Decreto del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 è vigente anche se non stato ancora attuato quanto previsto nell'art. 48. Quindi S*chema di regolamento per semplificare la disciplina sulla gestione di terre e rocce da scavo,* presente nel sito del Ministero solo una bozza e *non* va preso in considerazione.

2.3 Nel caso in cui dopo aver demolito una costruzione una ditta deve rimuovere il terreno sottostante è corretto considerarlo sottoprodotto e non rifiuto.

La valutazione della possibilità di valorizzazione della terra e roccia da scavo come sottoprodotto deve avvenire in fase di progettazione e indicata nel progetto presentato alle autorità competenti. Nel caso in oggetto, si applica l'art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce allo stato naturale possono essere riutilizzate nello stesso sito di produzione. Questo implica che questi materiali possono essere utilizzati nuovamente senza ulteriori procedure o autorizzazioni particolari, purché siano reintegrati nello stesso sito da cui provengono.

2.4 Quando si parla di grandi cantieri soggetti alla VIA è compreso anche lo screening di VIA?

Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. Screening) ha lo scopo di valutare se un progetto può avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e se pertanto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA). Quando si parla di grandi cantieri soggetti alla VIA sono compresi solo i cantieri delle opere per le quali l'autorità competente ha già stabilito che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA.

2. 5 Se il cantiere è di piccole dimensioni, il percorso corretto è inviare la dichiarazione di utilizzo 15 gg prima dell'inizio lavori ai soggetti competenti, accompagnato dal documento di trasporto rifiuti. Il terreno scavato deve comunque essere caratterizzato per valutare la non contaminazione e confrontarlo con le CSC (Tab. 1 Parte IV Titolo V Allegato 5)?

Prima di eseguire degli scavi e movimentare del materiale di scavo in cantiere, è necessario effettuare una preliminare verifica di assenza di contaminazione del terreno. Si tratta, cioè di prelevare dei campioni di terra in posizione e profondità da definire in funzione dei volumi di materiale da movimentare e di sottoporli ad analisi di laboratorio. La verifica da effettuare riguarda il rispetto dei valori di "*concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei sit*i "riportati nelle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Per i cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3) è sufficiente l'invio della dichiarazione di utilizzo.

2.6 Nel caso di gestione delle terre e rocce da scavo possibile applicare sia il DM 120/2017 oppure il DM 127/2024 al rifiuto classificato con codice EER 170504?

Secondo il D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo che soddisfano determinati requisiti possono essere trattate come sottoprodotti: questi materiali possono essere riutilizzati all'interno della stessa opera per la quale sono stati generati, in un'altra opera come sostituzione dei materiali estratti da cave o in processi produttivi; il riutilizzo in impianti industriali è ammesso solo se il processo industriale di destinazione mira a produrre beni materialmente distinti dalle terre e rocce e comporta una sostanziale modifica chimico-fisica di tali materiali;

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo che non si qualificano come sottoprodotti, il D.lgs. 152/2006, parte IV, stabilisce che tali materiali devono essere smaltiti come rifiuti. Questo significa che devono essere gestiti in conformità con le normative vigenti relative allo smaltimento dei rifiuti, garantendo il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

2.7 Nello stesso cantiere è possibile presentare più dichiarazioni nel corso dei lavori (per i piccoli cantieri mantenendo il totale entro 6000 MC)?

La variazione della quantità in aumento rispetto alle previsioni ha conseguenze anche sull'utilizzo presso il sito di destinazione e pertanto rappresenta comunque una modifica che deve essere comunicata, così come le variazioni della durata prevista, del sito di deposito intermedio, per modifica o aggiunta di siti di destinazione.

2.8 Nel caso in cui il trasportatore, il produttore e il sito di destino sono la medesima ditta, il ddt deve sempre essere redatto in triplice copia?

Anche nel caso in cui il trasportatore, il produttore e il sito di destino coincidano, il ddt deve sempre essere redatto in triplice copia.

2.9 Come deve essere gestito l'Allegato 7 quando sposto il materiale di terre e rocce dal sito di produzione al deposito intermedio quando il deposito intermedio è in sito e non esterno al sito?

Secondo quanto indicato nell'art. 6, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti sono accompagnate dalla documentazione indicata nell'allegato 7 quando trasportate fuori dal sito di produzione.

2.10 Nella disciplina vigente sono presenti indicazioni per definire un cantiere micro-cantiere?

Secondo il D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo non ci sono indicazioni specifiche per i micro-cantieri.
Il nuovo Schema di regolamento recante "*Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle* terre e rocce da scavo" definisce il «cantiere di micro-dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
È prevista una specifica disciplina al Capo III-bis- Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni
Artt. 20 e succ.

2.11 In applicazione del DPR12/2017 il sito intermedio per il sottoprodotto, diverso dal sito di produzione o destinazione, deve essere autorizzato dall'ente locale competente?

Il sito intermedio non va autorizzato, deve essere indicato nel piano di utilizzo (art. 2) e nella dichiarazione di cui all'art. 21 DPR12/2017.

2.12 Per un unico cantiere che risponde ad una unica dichiarazione art. 21 posso prevedere più depositi intermedi diversi in posti diversi?

Il produttore deve compilare un'unica dichiarazione art. 21 e tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio dove saranno depositati i materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati.

2.13 Se il sito di destino è esterno al mio cantiere, in un altro cantiere adiacente (entro 10 metri) in cui il trasporto del terreno è fatto con camion per i 10 metri, cosa devo preparare come documento di trasporto?

L'Allegato 7 va utilizzato per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, anche se il sito di destino si trova in un cantiere adiacente al luogo di produzione.

2.14 In regime di appalto o subappalto a ditta specializzata in materia di terra e rocce, c'è corresponsabilità? dobbiamo "mettere bocca" verso la ditta specializzata?

Sul tema la giurisprudenza ritiene produttore di rifiuti, con tutti gli obblighi e le responsabilità connessi, soltanto colui che esegue concretamente l'attività da cui essi provengono, ovvero l'appaltatore o, nei casi di subappalto, il subappaltatore.

In ogni caso il subappaltatore è identificabile come produttore materiale dei rifiuti e l'appaltatore risponderà dell'obbligo di vigilanza Rispetto alla tipologia dei lavori le condizioni possono essere stabilite ulteriori condizioni e responsabilità contrattuali dai diversi contratti (contratto di appalto e di subappalto).

2.15 Mi conferma che, se scavo e riutilizzo in sito devo sempre presentare piano scavi/dichiarazione art. 21?

A seconda delle loro specifiche caratteristiche, origine e destinazione, per le terre e rocce da scavo vengono applicati regimi normativi distinti:

- in conformità all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce allo stato naturale possono essere riutilizzate nello stesso sito di produzione. Questo implica che questi materiali possono essere utilizzati nuovamente senza ulteriori procedure o autorizzazioni particolari, purché siano reintegrati nello stesso sito da cui provengono;

- secondo il D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo che soddisfano determinati requisiti possono essere trattate come sottoprodotti: questi materiali possono essere riutilizzati all'interno della stessa opera per la quale sono stati generati, in un'altra opera come sostituzione dei materiali estratti da cave o in processi produttivi presentando la modulistica.

2.16 Un deposito intermedio di rifiuti edili posto al di fuori di un cantiere edile è soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.lg. nr. 152-06?

Il deposito intermedio non va autorizzato, deve essere indicato nel piano di utilizzo (art. 2) e nella dichiarazione di cui all'art. 21 DPR12/2017 e per il trasporto deve essere compilato il modello previsto dall' Allegato 7 per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto al deposito intermedio previsto.

2.17 La proroga del piano scavi è da considerarsi una delle due modifiche sostanziali? Nell'articolo del piano è indicato cosa si intende per modifica sostanziale

Il proponente per circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili o riconosciute dall'Autorità come necessarie, data l'entità/complessità dei lavori - potrà richiedere una proroga del termine del Piano di Utilizzo, per una sola volta e per un periodo non superiore ai due anni. *L'art. 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato) del DPR 13 giugno 2017 n. 120*, prevede delle ipotesi al ricorrere delle quali è possibile ottenere una *proroga del Piano di Utilizzo*, con la conseguenza che le terre e rocce potranno ancora essere considerate, e quindi gestite, come sottoprodotti. Si riferisce alle circostanze qualificabili come sopravvenute, impreviste o imprevedibili ovvero ai casi in cui è la stessa Autorità competente a concederle, in ragione dell'entità o della complessità delle opere da realizzare. La comunicazione deve essere trasmessa, prima dello scadere del termine, in via telematica, all'Autorità competente ed all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La comunicazione deve contenere l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga. Nel caso di proroga del piano di utilizzo l'Autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti, l'Autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche.

Le modifiche sostanziali sono indicate nell'art. 15 Aggiornamento del piano di utilizzo del DPR 13 giugno 2017 n. 120 per cui costituisce modifica sostanziale:
a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.

2.18 C'è un margine per cui può essere sforata la quantità dei MC indicata nel piano scavi senza dover apporre la modifica?

La variazione della quantità in aumento rispetto alle previsioni ha conseguenze anche sull'utilizzo presso il sito di destinazione e pertanto rappresenta comunque una modifica che deve essere comunicata, così come variazioni della durata prevista, del sito di deposito intermedio, per modifica o aggiunta di siti di destinazione.

L' aumento del volume in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo costituisce modifica sostanziale del piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore deve procedere all'aggiornamento del piano di utilizzo e trasmetterlo in via telematica ai soggetti competenti , corredato da idonea documentazione a sostegno delle modifiche apportate.

2.19 Se il materiale si trova in deposito intermedio nello stesso sito, con riutilizzo previsto a termine realizzazione opera, e il cantiere viene sospeso le terre da scavo diventano rifiuti al termine previsto da dpr 120/2017?

Allo scadere del termine previsto dal Piano di utilizzo le terre da scavo dovranno essere gestite come rifiuti.

Il proponente potrà richiedere una proroga del termine del Piano di Utilizzo, per una sola volta e per un periodo non superiore ai due anni. *L'art. 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato) del DPR 13 giugno 2017 n. 120.* La comunicazione deve essere trasmessa, prima dello scadere del termine, in via telematica, all'Autorità competente ed all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La comunicazione deve contenere l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga

2.20 Per quanto tempo va conservata la documentazione attestante l'utilizzo?

La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

2.21 Se conferisco la terra sottoprodotto in tab 1A ad un ciclo produttivo questa poi può essere venduta come terra da giardino?

In questo caso deve verificare con gli uffici comunali che l'intervento richiesto non prevede specifici adempimenti.
In linea generale può essere conferito terreno da scavo se i valori rientrano in colonna ad un privato che necessita di pochi metri cubi di materiale per la sistemazione del proprio giardino. Dovrà indicare che si tratta di intervento di edilizia libera. Secondo l'art. 4 del DPR 120/2017 le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto se il loro riutilizzo si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di altre opere di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o in processi produttivi.

2.22 In uno stesso sito dai campionamenti ho alcune risultanze in tab. A e altre in tab. B come posso gestire il sottoprodotto?
In questo caso non può essere un unico sottoprodotto ma indicherò sottoprodotti differenti con documentazione relativa.

3 La cessazione della qualifica del rifiuto Edile – EoW

Il concetto di end of waste (EoW) nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti, modificata successivamente dalla nuova Direttiva (UE) 2018/851.

Un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste), dopo essere stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e se il risultato soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 184-ter del D.Lgs152/06:

1. la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Le operazioni di recupero sono quelle indicativamente presenti nell'allegato C, parte quarta, Dlgs 152/2006 e che un rifiuto ove sottoposto a queste operazioni pone fine a tale sua qualifica per diventare altro: un End of Waste (rifiuto cessato).

L'operazione di recupero, come espressamente previsto, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate (art. 184- ter comma 2). Ciò significa, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto, volto a verificarne le caratteristiche affinché esso cessi di essere tale, è un'operazione di recupero a tutti gli effetti.

➡ La giurisprudenza sottolinea che in linea generale, affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale, deve essere sottoposto ad un'operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, criteri nazionali contenuti in decreti del Ministro dell'Ambiente.

In mancanza di criteri specifici adottati tramite regolamenti europei o decreti nazionali**,** l'attività di cessazione della qualifica di rifiuto può essere svolta attraverso autorizzazioni ordinarie per lo svolgimento di operazioni di recupero (art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – e al Titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale – del Dlgs. 152/2006). Le Autorizzazioni devono essere rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente (comma 3 dell'art. art. 184)

Le Linee Guida Snpa n. 41/2022 (sull'applicazione della disciplina end of waste di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter, Dlgs 152/2006) elaborate quale supporto alle Agenzie nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni, se e quando le Autorità competenti intendessero avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie contengono elementi utili e indicazioni tecniche per la predisposizione delle autorizzazione/comunicazione e la gestione dell'attività di cessazione del rifiuto.

3.1 Definizioni e criteri generali comuni nei regolamenti EoW

In applicazione dell'articolo art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006, i Regolamenti EoW , di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Le condizioni di cessazione di status d rifiuto (art. 184-ter, comma 1) devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

Tutti i Regolamenti EoW disciplinano:

- le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,
- i rifiuti che vi possono rientrare,
- il soggetto che attesta il rispetto dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,
- i criteri per la cessazione dello status di rifiuto,
- la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto
- la compilazione, da parte del produttore o dell'importatore, di una dichiarazione di conformità, che deve essere trasmessa al detentore successivo della partita di rifiuti recuperati;
- l'applicazione, da parte del produttore, di un sistema di gestione della qualità, che prevede tutta una serie di procedimenti documentati, nonché obblighi specifici di monitoraggio, sistema che deve essere verificato da uno speciale organismo di valutazione.

Il termine entro il quale adeguarsi al Decreto EoW viene espressamente indicato nel Regolamento.

I Regolamenti rilevanti in materia di attività edili sono:

- 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" in vigore dal 3 luglio 2018.
- DM 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ai sensi dell'articolo 184-*ter*, Dlgs 152/2006 in vigore dal 26 settembre 2024

3.2 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

3.2.1 Definizioni (art. 2)

Le definizioni utili ai fini dell'applicazione del regolamento sono contenute nell'art. 2.

Conglomerato bituminoso-> rifiuto (170302- miscele bituminose … [non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto-> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m^3

Produttore-> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di CB (serie UNI EN 13108)

Dichiarazione di conformità-> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente-> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo … o l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

3.2.2 Criteri per la cessazione (art. 3)

Il conglomerato che ha cessato di essere rifiuto divenendo granulato di conglomerato, quando:

"a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;

- *per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);*
- *per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;*
- *per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali*

b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1" (art. 3 del D.M. 69/2018).

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:

b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802:

Specifiche:

— frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

— analisi eseguite da un laboratorio certificato;

— parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

— limiti riportati nella tabella b.2.1.

b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802

Specifiche:

— frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

— analisi eseguite da un laboratorio certificato;

— preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2);

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso

3.2.3 Modalità detenzione del campione (art. 4 comma 3)

Il produttore conserva il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato prelevato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

3.2.4 Dichiarazione di conformità (art. 4 commi 1, 2)

La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato, redatta per ciascun lotto:

- secondo il modulo di cui all'allegato 2
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambiente del territorio

3.2.5 Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001, rilasciata da organismi accreditati non devono attenersi alle modalità di detenzione dei campioni.
In alternativa è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) caratterizzazione del granulato di c.b. secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
d) le destinazioni del granulato di c.b. prodotto;
e) rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
g) formazione del personale.
Il sistema di gestione ambientale:

- deve essere certificato da un organismo terzo accreditato
- è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

3.3 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale

Il decreto 28 giugno 2024, n. 127 in vigore dal 26 settembre 2024, abroga e sostituisce il decreto 27 settembre 2022 n. 152.

3.3.1 Oggetto e finalità (articolo 1)

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero.
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente:

- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato

- i rifiuti interrati;
- rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione

(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409 Scarti di sabbia e argilla
010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

L'Allegato 1 è stato modificato rispetto al il decreto 27 settembre 2022 n. 152. Sono stati inseriti come ammessi i rifiuti abbandonati e si aggiungono come non ammesse le terre e rocce da scavo con codice EER 17 05 04 provenienti da bonifica di siti contaminati.

All'articolo 1 c. 2 del Regolamento richiama il principio che i rifiuti ammessi al la produzione degli aggregati recuperati debbano provenire, in via preferenziale, da manufatti sottoposti a demolizione selettiva che garantisce una maggiore qualità dei rifiuti ammessi e un più efficiente riciclo.

3.3.2 Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti-> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. Non sono pericolosi e non sono sotterrati

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto-> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m^3

Produttore-> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5- allegato 3)

Autorità competente-> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo … o l'autorità sanitaria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

3.3.3 Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

Gli articoli 3 e 4 riportano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati tali e diventano aggregato recuperato nel rispetto dei seguenti criteri:

• la conformità ai criteri di cui all'Allegato 1;

• l'utilizzo esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

L'Allegato 1 riporta:

- Nella parte a) elenca in tabella 1 (punti 1 e 2) i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e i rifiuti inerti di origine minerale ammessi alla produzione di aggregato riciclato e le relative esclusioni;
- Nella parte b) sono, elencate le verifiche da effettuare all'ingresso nell'impianto di recupero. Dettagliando tutto il processo, dall'ingresso dei rifiuti alla produzione del materiale End of Waste. Le procedure indicate sono analoghe a quelle stabilite dal DM 152/2022. Per garantirle il produttore deve predisporre una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate;
- Nella parte c), viene indicato il processo di recupero che porta alla produzione dell'aggregato riciclato mediante fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse;
- La parte d), riporta i requisiti di qualità dell'aggregato riciclato ed stata aggiornata rispetto al DM 152/2022 in quanto la parte sulla quale gli operatori del settore avevano sollevato osservazioni ed evidenziato le maggiori criticità applicative;
- La parte e) elenca le norme tecniche di riferimento (tabella 4) per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato, in base all'impiego cui è destinato.

Nell'Allegato 2 sono riportati i nuovi usi consentiti per l'aggregato recuperato.

3.3.4 Dichiarazione di conformità (Art. 5- allegato 3) e le modalità di detenzione dei campioni

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato ai criteri e ai requisiti fissati dal regolamento:

- redatta per ciascun lotto non superiore a 3.000 m3
- inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
- conservata dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

L'attestazione è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sen- si dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata, **entro 6 mesi** dalla produzione del lotto cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto, all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3, che stato modificato per tener conto dei nuovi utilizzi dell'aggregato recuperato e devono essere invia- te, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato deve conservare copia della dichiarazione di conformità, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede le- gale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedano per un periodo di 5 anni.

Ai fini della dimostrazione della *sussistenza dei criteri dell'Eow di cui all'articolo 3 del decreto, il produttore di aggregato recuperato deve prelevare un campione di materiale da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità, che attesta la produzione del lotto dal quale so- no stati prelevati. In precedenza, il tempo fissato per la conservazione dei campioni era 5 anni. Le modalità di conservazione del campione devono garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale per consentire la ripetizione delle analisi.*

3.3.5 Sistema di Gestione (Art. 6)

Sistema di gestione-> è previsto che il produttore di aggregato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal DM, e comprende il controllo qualità e automonitoraggio.

La previsione del sistema di gestione stata modificata rispetto al DM 152/2022. Precedentemente il produttore di aggrega to recuperato doveva applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del regolamento. Veniva anche previsto un manuale della qualità che doveva riportare le procedure operative per il controllo della conformità ai criteri e alle prescrizioni riportate nell'Allegato 1, il piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

Il nuovo decreto semplifica stabilisce genericamente che il produttore si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui Regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Chi è in possesso della certificazione ambientale (regolamento Ce 1221/2009 (EMAS))non rientra nell'obbligo della conservazione del campione

3.3.6 Monitoraggio (art. 7)

Fase non prevista in altri DM EoW, e quella di monitoraggio si prevede che il Ministero, sulla base di dati di monitoraggio valuti la possibilità di una revisione in considerazione delle evidenze che possono emergere durante la fase applicativa .

A tal fine viene previsto che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (26 settembre 2024) acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuti l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per l'aggregato recuperato.

3.3.7 Regime Transitorio (art. 8)

Come previsto negli altri DM EoW, l'articolo finale riportai termini per l'adeguamento delle autorizzazioni.

Entro il 25 marzo 2025 i soggetti già autorizzati al recupero End of waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione devono adeguarsi alle regole del nuovo Dm 28 giugno 2024, n. 127.

I produttori di aggregato riciclato, che operano in regime semplificato ex articolo 216 del Dlgs 152/2006, avranno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto (ossia il 26 settembre 2024) per presentare all'Autorità competente un aggiornamento della comunicazione, indicando la quantità massima recuperabile.

Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni del Dm del 5 febbraio 1998 sui limiti quantitativi (Allegato IV), i valori limite delle emissioni di cui all'Allegato 1, sub Allegato 2, nonché le norme di cui all'Allegato 5 relative all'operazione di messa in riserva.

I produttori che operano in regime ordinario ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Tito- lo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, sempre entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dovranno presentare all'Autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'Aua o dell'Aia.

Viene comunque consentito che nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni, i produttori di aggregato recuperato possano continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento.

Se l'autorizzazione risulta, all'entrata in vigore del regolamento, in fase di rinnovo: i produttori di aggregato recuperato potranno operare, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo. Per il successivo rinnovo, fatta salva la disciplina sulla conservazione del campione di aggregato recuperato, i produttori dovranno operare nel rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento.

Dopo la pubblicazione del Regolamento EoW dei rifiuti inerti e trascorsi i 180 giorni le attività di trattamento previste nel Regolamento non sono più disciplinate dalla comunicazione di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o dalla autorizzazione ordinaria o AIA:

- l'attività di gestione avente ad oggetto rifiuti elencati all'allegato 1 del Dm del 5 febbraio 1998 e nel Regolamento EoW è legittima a condizione che venga trasmesso all' autorità di controllo (che ha emesso l'autorizzazione /comunicazione) una istanza/comunicazione di aggiornamento effettuata ai sensi dell'articolo 216, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
- Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti elencati all'allegato 1, del Dm del 5 febbraio 1998 ma non nel Regolamento EoW dei rifiuti inerti continuano ad essere svolte in base alle autorizzazioni rilasciate prima della pubblicazione del Regolamento EoW

Quesiti

3.1 Quale codice EER attribuire alle guaine bituminose, e quale codice EER attribuire al fresato di asfalto, perché vedo che ci sono pareri contrastanti per quanto riguarda il EER 170302 che, viene utilizzato alle volte per entrambi.

Lo Schema di regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti di membrane bituminose ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 ha come oggetto il flusso di rifiuti contrassegnati dal codice EER 17.03.02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici).
Il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso per conglomerato bituminoso si riferisce al rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02, con provenienza:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

3.2 Nel caso di produzione di rifiuto con codice EER 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, applico DM 69/2018 o DM 127/2024 e quali possono essere l'attività di provenienza diverse da quelle contemplate dal DM 69/2018 e quindi ricomprese nel DM 127/2024?

Il codice EER previsto in entrambi i Regolamenti e quindi l'applicazione dipende dall'attività di provenienza e destinazione, nel dettaglio :

DM 69/2018 Conglomerato bituminoso-> rifiuto (170302- miscele bituminose):
- da operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Destinazione del EoW - granulato di conglomerato bituminoso:
— per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
— per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

— per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
In particolare, il conglomerato cessa di essere tale, divenendo granulato di conglomerato, quando:
*"a) è utilizzabile per gli **scopi specifici** di cui alla parte a) dell'Allegato 1;*
*b) risponde agli **standard** previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;*
*c) risulta **conforme** alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1."*
(art. 3 del D.M. 69/2018)

DM 127/2024 Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione -> rifiuto (170302- miscele bituminose)
Destinazione del EoW - aggregato recuperato per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali,
ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
I limiti di concentrazione per la ricerca di contaminanti nella matrice solida degli aggregati riciclati prodotti dal trattamento del fresato d'asfalto sono quelli fissati dalla tabella 2.

3.3 Il DM 127/2024 non ricomprende il CER 170802 cartongesso. Gli impianti con autorizzazione semplificata art. 216 non potranno più ritirarlo. Sarà destinabile sono a impianti che ne effettuano lo smaltimento? o è possibile autorizzare un impianto di recupero autorizzato in ordinaria ai sensi dell'Art. 208 caso per caso?

Gli impianti che operano con autorizzazione semplificata potranno continuare ad operare il trattamento di recupero dei rifiuti [170802] ai sensi del punto 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI dell'Allegato 1 Suballegato 1 *Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose*. L'attività di recupero quella prevista al punto 7.1.3 e le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
In ogni caso l'impianto con autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'Art. 208, opererà l'attività di recupero come autorizzata dall'Autorità competente.

3.4 Per clinker e cemento non si devono ricercare gli idrocarburi oppure i rapporti di analisi devono avere una concentrazione di queste sostanze pari a zero?

Al punto d.1) allegato 1 del DM 127/2024 sono elencati i parametri da analizzare, l'unità di misura e la concentrazione limite di riferimento differenziata, come detto, per ciascun utilizzo.

Ai lotti di aggregato recuperato desti-nati agli utilizzi di cui alle lettere h), "produzione di clinker per cemento" ed i), "produzione di cemento" si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca).

3.5 I lotti di aggregato recuperato possono essere depositati in attesa di utilizzo/vendita in siti esterni all'impianto dove sono stati recuperati?

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato devono essere depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

3.6 Nel caso di ricevimento di rifiuti da parte di diverse imprese edili che conferiscono piccole quantità di rifiuto, queste vengono gestite creando un unico cumulo da sottoporre a successivo recupero. È necessario provvedere all'analisi sui rifiuti in ingresso?

Nella parte b) dell'Allegato 1 sono elencate le verifiche da effettuare all'ingresso nell'impianto

Il sistema messo in atto deve almeno prevedere:

- l'esame della documentazione;
- il controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- la pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso
- lo stoccaggio in aree idonee dei rifiuti conformi in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- la movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico e in grado di garantire la non contaminazione dei rifiuti stessi con materiale estraneo, i con trolli supplementari, anche analitici, da effettuarsi a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo ne indichi la necessità.

3.7 IL DM 5/2/98 è abrogato? per quali aspetti rimane in vigore?

In primo luogo, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9 - bis , lettere a) e b) , del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

Dopo l'adozione di un Decreto EoW alcune le disposizioni del D.M. 05/02/1998 restano efficaci come indica il Ministero dell'Ambiente *nell'interpello della Regione Piemonte 6 settembre 2022, n. 10709* dopo la pubblicazione del DM188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti carta e cartone". Le parti che restano valide ed efficaci sono:

- i limiti quantitativi previsti all'allegato 4 e le norme tecniche di cui all'allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
- i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi)

3.8 Una ditta che deve richiedere adeguamento al DM127/2024 come deve regolarsi per i codici che sono nel DM 05/02/98(es. gesso) ma non sono nel DM 127/24?

Se la ditta deve richiedere adeguamento al DM127/2024 inserirà esclusivamente i codici che sono nel DM 127/24. Dopo l'adozione di un Decreto EoW le disposizioni del D.M. 05/02/1998 restano efficaci per i codici non compresi nel Decreto EoW.

3.9 Con riferimento al DM 127/2024, qualora il rifiuto superasse le analisi chimiche e il test di cessione ma non può essere certificato ai sensi di una UNI EN di quelle riportate nel decreto per mancanza dei requisiti richiesti dalla specifica norma, come mi devo comportare con il lotto che non è più rifiuto ma non è certificato.

Non potendo redigere la dichiarazione di conformità per il lotto per mancanza di requisiti va considerato rifiuto e gestito di conseguenza.

3.10 Il DM 127/2024 riporta indicazioni circa l'utilizzo di impianti mobili (autorizzati ai sensi dell'art. 208 del testo unico) per lo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti previsti dal decreto?

Il DM 127/2024 non riporta indicazioni particolati applicabili agli impianti mobili che possono quindi svolgere l'attività di recupero prevista come gli impianti fissi in applicazione alla normativa vigente.

3.11 Per le comunicazioni in procedura semplificate (art. 216) non occorre l'adeguamento al Dm 127/2024 visto che ha parlato dell'allegato C citato dal DM05/02/98?

Entro il 25 marzo 2025 i soggetti già autorizzati al recupero End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione devono adeguarsi alle regole del nuovo Dm 28 giugno 2024, n. 127.Come previsto nel DM, produttori di aggregato riciclato, che operano in regime semplificato ex articolo 216 del Dlgs 152/2006, avranno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto (ossia il 26 settembre 2024) per presentare all'Autorità competente un aggiornamento della comunicazione, indicando la quantità massima recuperabile.
Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni del Dm del 5 febbraio 1998 sui limiti quantitativi (Allegato IV), i valori limite delle emissioni di cui all'Allegato 1, sub Allegato 2, nonché le norme di cui all'Allegato 5 relative all'operazione di messa in riserva.

3.12 Il R.E.N.T.Ri digitale a pieno regime include al suo interno la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD? oppure sarà ancora necessario il MUD?

I due adempimento hanno una finalità diversa e non sono sovrapponibili.

Il R.E.N.T.Ri è il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'articolo 188 bis del decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale e dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, integrato con norme successive, fra cui il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione e rimarrà un adempimento per i soggetti obbligati,

3. 13 Un'attività di gestione in procedura semplificata applica sui materiali ottenuti dalle operazioni di recupero i parametri previsti dal DM 127 o dall'allegato 5 della circolare MATTM?

Come espressamente previsto dall'art. 8 del DM 127/24 per *le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.*

3.14 Se sono un impianto semplificato per il CER 170904 ricompreso nel DM 127/2024 posso rimanere semplificato?

Si, formalmente l'impianto rimane dotato di un'autorizzazione in forma semplificata. Ma ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al DM 127/2024 , il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso deve presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216, indicando la quantità massima recuperabile.

3.15Per le procedure semplificate è obbligatorio l 'adeguamento al Dm127/2024?

È obbligatorio procedere, nei termini stabiliti, con l'adeguamento ai criteri di cui al DM 127/2024 in caso contrario l'impianto non potrà più gestire i rifiuti oggetto dell'autorizzazione e previsti nello stesso Dm127/2024, potrà continuare a gestire i rifiuti non previsti nel Dm127/2024

3.16 L'aggiornamento delle autorizzazioni in essere possono essere considerate comunque modifiche non sostanziali?

No, In quanto è prevista una specifica disciplina all'art. 8 del Dm127/2024 che prevede tempi e modalità e non soggetta ad autorizzazione ma solo a comunicazione o più precisamente un'istanza di aggiornamento.
Nello specifico entro il 25 marzo 2025 i soggetti già autorizzati al recupero End of waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione devono adeguarsi alle regole del nuovo Dm 28 giugno 2024, n. 127 presentando all'Autorità competente una comunicazione o un'istanza di aggiornamento dell'Aua o dell'Aia.
Viene comunque consentito che nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni, i produttori di aggregato recuperato possano continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento.

3.17 I rifiuti speciali non pericolosi se reimpiegati nella produzione di calcestruzzi classe C12/15 o superiori sono esonerati dai testi di cessione? (rif. normativo dm 127/2024). Azienda che opera attività edili e stradali con impianto di recupero art. 208 Dlgs 152/2006.

L'allegato 1, art. 3 prevede al punto d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato:

(.) *Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3. Sono esclusi quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si puo' procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.*

3.18 Nel caso dello scavo di gallerie in cui il materiale escavato venga riutilizzato nella produzione di un "calcestruzzo" di riempimento della calotta, dei piedritti e del basamento come dovrebbe essere correttamente gestito a livello di cantiere?

Le terre e le rocce da scavo prodotte in cantiere possono essere considerate sottoprodotti anziché rifiuti, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti nell'art. 4 del D.P.R. 120/2017. Quindi i materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi poiché il produttore deve dimostrare che per le terre e rocce da scavo valgono i requisiti ambientali di cui all'art.4. La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 (procedure di campionamento in fase di progettazione) e 4 del D.P.R. 120/2017 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali). Le procedure di campionamento sono disciplinate in modo diverso rispetto alla tipologia del cantiere. Con la dichiarazione di utilizzo il produttore descrive qualità e modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Una volta che la dichiarazione è stata redatta, essa va trasmessa alle autorità competenti, quali Regione, Comune o ARPA. Quando si parla di scavi in cantiere il D.Lgs. 81/08 prevede il piano di sicurezza degli scavi che è un documento corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, nel caso di un'opera complessa, una tavola tecnica sugli scavi.

3.19 Nel caso di piccoli cantieri stradali, volendo utilizzare il fresato di asfalto nel riempimento degli scavi per lo stesso cantiere come posso fare? posso farlo? posso considerarlo escluso (art, 185) in alternativa posso prevederne l'uso come sottoprodotto (DPR 120/2017)? In pratica si tratta di riempire gli scavi con lo stesso materiale scavato.

Qualora il fresato di asfalto voglia essere utilizzato per riempimento degli scavi per lo stesso cantiere e quindi sia soggetto a frantumazione e riutilizzo come inerte:

1) non rientra nella casistica prevista dall'art 185 che si riferisce unicamente:

- al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato

2) Può invece essere valorizzato come sottoprodotto. Il D.Lgs. n. 152/2006) all'art.184 bis stabilisce infatti che: *"E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni espressamente indicate nello stesso articolo:*

a. *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

b. *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

c. *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

d. *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".*

Sul punto la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11452 del 14 marzo 2019 ha stabilito che il **fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto stradale** mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come **rifiuto speciale** che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se viene inserito. E' chiaro che solo dopo aver accertato e documentato la presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto, altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale. La valutazione deve precedere l'avvio dell'opera e inclusa nel progetto dell'opera.

3.20 Le certificazioni ISO sono obbligatorie ai fine della gestione dei rifiuti ai sensi del DM 127-24?

È previsto che il produttore di aggregato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri presenti nel DM 127/2024. La previsione del sistema di gestione stata modificata rispetto al DM 152/2022. Precedentemente il produttore di aggregato recuperato doveva applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del regolamento. Il nuovo decreto semplifica e stabilisce genericamente che il produttore si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui Regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio. Chi è in possesso della certificazione ambientale (regolamento Ce 1221/2009 (EMAS)) non rientra nell'obbligo della conservazione del campione.

3.21 Come si configura il recupero della terra nel DM 127/2024?

Il Decreto 127/2024 prevede che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili:

- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 dell'Allegato 1;
- gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

- i rifiuti interrati;
- i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Nell'allegato 1 troviamo anche 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce |170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica.

CONTATTI:

(+39) 051 6316700
formazione@ecocerved.it
amministrazione.ecocerved@pec.it